

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2000

23 ottobre 1999

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2000, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso del 1996. Il tasso d'adeguamento è dell'*1,7 per cento*.

Adeguamenti seguenti

Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 2 di detta ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2000 **non** è effettuato **alcun** adeguamento.

23 ottobre 1999

Ufficio federale delle assicurazioni sociali